

# *Pensioni Enpals: vecchiaia, anzianità, invalidità e superstiti*

L'Enpals gestisce la **previdenza obbligatoria sostitutiva dell'Ago** per i lavoratori dello **spettacolo** e per gli **sportivi professionisti**.

Le norme previdenziali di riferimento sono costituite dalla legge n. 1420/1971, dall'art. 2, commi 22/23, legge n. 335/1995 e dal Dlgs n. 182/1997.

L'Enpals gestisce per i lavoratori iscritti le seguenti forme di trattamenti pensionistici:

- la **pensione di vecchiaia**;
- la **pensione di anzianità**;
- la **pensione ai superstiti**;

- la **pensione di invalidità**.

Esamineremo di seguito i diversi trattamenti mettendo in evidenza gli aspetti specifici e rimandando alla parte generale per gli aspetti comuni all'assicurazione generale obbligatoria.

## □ **Soggetti assicurati Enpals**

I lavoratori dello spettacolo tenuti ad iscriversi all'Enpals a prescindere dallo svolgimento in **modo subordinato o autonomo** della prestazione sono suddivisi nei seguenti **tre gruppi** (Dm 15.3.2005).

## □ **Raggruppamento A**

**Lavoratori a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo:**

artisti lirici; cantanti di musica leggera; coristi; vocalisti; suggeritori del coro; maestri del coro; assistenti e aiuti del coro; attori di prosa; allievi attori; mimici; attori cinematografici o di audiovisivi; attori di doppiaggio; attori di operetta, rivista, fotoromanzi, varietà ed attrazioni; imitatori, contorsionisti; artisti del circo; marionettisti e burattinai; acrobati e stuntman; ipnotizzatori, illusionisti e prestigiatori; suggeritori teatrali, cinematografici o di audiovisivi; generici e figuranti; presentatori; disc-jockey; animatori in strutture turistiche e di spettacolo; registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi; aiuti registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi; casting director; sceneggiatori teatrali, cinematografici o di audiovisivi; soggettisti; dialoghisti; adattatori cinetelevisivi o di audiovisivi; direttori della fotografia; light designer; direttori di produzione; ispettori di produzione; segretari di produzione; responsabili di edizione della produzione cinematografica e televisiva; segretari di edizione; cassieri di produzione; organizzatori generali; amministratori di produzione cinematografica e audiovisiva; direttori di scena; direttori di doppiaggio; assistenti di scena e di doppiaggio; location manager; compositori; direttori d'orchestra; sostituti direttori d'orchestra; maestri collaboratori; maestri di banda; professori d'orchestra; consulenti assistenti musicali; concertisti e solisti; orchestrali anche di musica leggera; bandisti; coreografi e assistenti coreografi; ballerini e tescorei; figuranti lirici; cubisti; spogliarellisti; figuranti di sala; indossatori; fotomodelli; amministratori di formazioni artistiche; organizzatori teatrali, amministratori e segretari di compagnie teatrali; tecnici del montaggio e del suono; documentaristi audiovisivi; tecnici di sviluppo, stampa, luci, scena, altri tecnici della produzione cinematografica del teatro di audiovisivi e di fotoromanzi; tecnici addetti alle manifestazioni di moda; sound designer; tecnici addetti agli effetti speciali; maestri d'armi; operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva; aiuto operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva; video-assist; fotografi di scena; maestranze cinematografiche, teatrali o di imprese audiovisive (macchinisti, pontaroli, elettricisti, attrezzisti, falegnami, tappezzeri, pittori, decoratori, stuccatori, formatori e autisti scritturati per produzione, gruppi-sti); scenografi; story board artist; bozzettista; creatori di fumetti, illustrazioni e disegni animati; architetti; arredatori; costumisti, modisti e figurinisti teatrali, cinematografici o di audiovisivi; sarti; truccatori; parrucchieri; lavoratori autonomi esercenti attività musicali.

## ❑ Raggruppamento B

**Lavoratori a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui al raggruppamento sub A):** operatori di cabine di sale cinematografiche; impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa; maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa; artieri ippici; impiegati e operai dipendenti dalle case da gioco, sale scommesse, sale giochi, ippodromi, scuderie di cavalli da corsa e cinodromi; prestatori d'opera addetti ai totalizzatori o alla ricezione delle scommesse, presso gli ippodromi e cinodromi, nonché presso le sale da corsa e le agenzie ippiche; impiegati, operai, istruttori ed addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi; direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e i dipendenti delle società sportive; impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti; lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei films.

## ❑ Raggruppamento C

**Lavoratori dello spettacolo con rapporti di lavoro a tempo indeterminato.**

### PENSIONE DI VECCHIAIA

I **requisiti** per maturare la pensione di vecchiaia si differenziano a seconda che la pensione sia calcolata col **sistema retributivo** o **contributivo**, in base agli stessi criteri validi per la generalità dei lavoratori.

La **decorrenza** della pensione è dal 13° mese dalla maturazione dei requisiti.

#### ❑ Sistema retributivo

Per i lavoratori con **almeno 18 anni di anzianità assicurativa** e contributiva alla data del **31.12.1995** occorre avere perfezionato **65 anni di età per gli uomini e 60 anni per le donne con almeno 20 anni di anzianità contributiva**.

#### ❑ Pensione retributiva per categorie specifiche

Per alcune categorie di lavoratori dello spettacolo, in considerazione della particolare attività lavorativa, l'età pensionabile è ridotta.

Categoria	Uomini	Donne	Anzianità contributiva
- attori di prosa, operetta, rivista varietà ed attrazioni, presentatori e disc-jockey; - attori generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico; - direttori d'orchestra e sostituti; - figuranti e indossatori.	63	58	20 anni
- artisti lirici; - professori d'orchestra, orchestrali; - coristi, concertisti - cantanti di musica leggera.	60	55	20 anni
tersicorei, ballerini, coreografi e assistenti coreografi.	45 (*)	45 (*)	20 anni

(\*) Requisiti in vigore dall'1.5.2010 (legge n. 100/2010 - Enpals circ. n. 12/2010).

Tali lavoratori hanno facoltà di esercitare opzione per restare in servizio, opzione **che deve essere rinnovata annualmente**, e deve essere inoltrata all'Enpals entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 100/2010

o almeno tre mesi prima del perfezionamento del diritto alla pensione, fermo restando, tuttavia, il limite massimo di pensionamento di vecchiaia, previsto dalla previgente disciplina, di anni **47** per le donne e di anni **52** per gli uomini. il **rinnovo dell'opzione**, già esercitata ai fini delle permanenze in servizio, potrà essere effettuato anche oltre il biennio successivo all'entrata in vigore delle disposizioni in oggetto, fermo restando il non superamento del limite dei 47 anni di età per le donne e dei 52 anni di età per gli uomini.

In pratica coloro che compiranno l'età per il conseguimento del diritto **successivamente e fino al 30 giugno 2012** dovranno presentare domanda almeno **tre mesi prima del compimento del 45esimo anno di età**.

### ❑ Sistema contributivo

Per i lavoratori **privi di anzianità assicurativa** e contributiva alla data del 31.12.1995 valgono i requisiti previsti per gli altri lavoratori.

Per i **tersicorei, ballerini, coreografi e assistenti coreografi** l'età pensionabile può essere ridotta di un anno ogni quattro di lavoro e sino ad un massimo di cinque anni.

### ❑ Sportivi professionisti

Per le pensioni erogate con il **sistema retributivo** occorre un'età pari a 52 anni per gli uomini e 47 per le donne con 20 anni di anzianità contributiva.

Nel **sistema contributivo**, anche per gli sportivi professionisti valgono gli stessi criteri previsti per la **generalità dei lavoratori** ad eccezione dell'**età pensionabile** che può essere ridotta di un anno ogni quattro di lavoro e sino ad un massimo di cinque anni.

## PENSIONE DI ANZIANITÀ

Valgono gli stessi requisiti di età e anzianità contributiva in vigore per gli **iscritti all'Ago Inps**, col sistema cioè delle **quote in vigore dall'1.1.2008** (legge n. 247/2007). L'Enpals, col msg. n. 1/2008, ha precisato che restano in vigore le disposizioni di cui al Dlgs n. 182/1997 e n. 166/1997 (per gli sportivi).

La **decorrenza della pensione** è dal 13° mese dalla maturazione dei requisiti (Enpals, circ. n. 12/2010).

## TRATTAMENTI DI INVALIDITÀ

Le regole per la pensione di invalidità erogata dall'Enpals sono quelle applicabili alla generalità dei lavoratori che beneficiano **dell'Assegno di invalidità** o della **Pensione di inabilità, assegno privilegiato di invalidità e pensione privilegiata di inabilità** (Rinvio).

Il **requisito** contributivo di almeno 5 anni di assicurazione va **rapportato** a seconda del **Raggruppamento** di appartenenza del lavoratore (v. sotto Gruppi di appartenenza):

- Gruppo A: 600 contributi giornalieri di cui 360 nei 5 anni precedenti la domanda;
- Gruppo B: 1.300 contributi giornalieri di cui 780 nei 5 anni precedenti la domanda;
- Gruppo C: 1.560 contributi giornalieri di cui 936 nei 5 anni precedenti la domanda.

## TRATTAMENTI DI INVALIDITÀ SPECIFICA

Per le seguenti categorie artistiche spetta una prestazione specifica in caso di invalidità (art. 5 Dlgs n. 182/1997):

- a) attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, presentatori e disc-jockey;
- b) attori generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico;
- c) direttori d'orchestra e sostituti;
- d) figuranti e indossatori;
- e) artisti lirici, professori d'orchestra, orchestrali, coristi, concertisti, cantanti di musica leggera;

f) tersicorei e ballerini.

Le **condizioni** sono le seguenti:

a) avere raggiunto il **trentesimo anno di età**;

b) avere **perduto la capacità di lavoro** specifica nell'esercizio dell'attività professionale abituale o prevalente per infermità, difetto fisico o mentale, in modo totale e permanente;

c) essere trascorsi almeno **5 anni** dalla data di inizio dell'assicurazione;

d) far valere **almeno 600 contributi giornalieri** versati o accreditati, dei quali **almeno 120 nel triennio precedente la data di presentazione della domanda** di pensione, versati per lavoro svolto nella sola attività professionale abituale e prevalente per la quale è richiesto il riconoscimento dell'invalidità specifica.

#### **Pensione ai superstiti**

Si applicano le regole generali che prevedono la suddivisione in **pensione di reversibilità di pensionato (diretta)**: nel caso in cui il dante causa era già titolare di pensione e

**Pensione di reversibilità di assicurato (indiretta)**: nel caso in cui il dante causa non era già titolare di pensione, ma possedeva i requisiti di legge per il diritto alla pensione di vecchiaia o di invalidità.

### **REQUISITI CONTRIBUTIVI**

Una delle caratteristiche delle attività esercitate in generale dagli iscritti all'Enpals è la **saltuarietà dell'attività lavorativa**, indipendentemente che la stessa sia di tipo subordinato oppure autonomo.

Conseguentemente, sono previsti specifici requisiti per il raggiungimento del diritto a pensione, con particolare riguardo alle cosiddette «categorie artistiche», basati sulla rilevanza di due criteri fondamentali e totalmente diversi da quelli utilizzati per la generalità dei lavoratori dipendenti:

- l'appartenenza ad una determinata **categoria professionale**;

- l'annualità contributiva espressa in **giorni**.

Pertanto ai fini dell'individuazione dei **requisiti contributivi** e delle **modalità di calcolo** delle contribuzioni e delle prestazioni, i lavoratori vengono distinti in tre gruppi, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro a seconda che (art. 2 Dlgs n. 182/1997):

a) prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;

b) prestino a tempo determinato attività al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera a);

c) prestino attività a tempo indeterminato.

Il requisito dell'annualità di contribuzione richiesto per il sorgere del diritto alle prestazioni dall'1.8.1997 in poi (Dlgs n. 182/1997) si considera soddisfatto con riferimento a:

- **120** giorni per le categorie individuate come appartenenti al raggruppamento A;

- **260** giorni per le categorie individuate come appartenenti al raggruppamento B;

- **312** giorni per tutte le categorie, nel caso in cui l'attività sia prestata a tempo indeterminato.

### **CALCOLO DELLA PENSIONE**

Anche ai lavoratori iscritti all'Enpals si applicano, come detto, i **sistemi di calcolo vigenti a livello generale**, retributivo, misto o contributivo a seconda **dell'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995** (Rinvio).

Vediamo invece le **particolarità** per il calcolo col **sistema retributivo** (art. 4 Dlgs n. 182/1997).

Il **sistema retributivo** si applica a coloro che possono far valere un'anzianità contributiva ed assicurativa, al 31 dicembre 1995, pari o superiore a 18 anni.

Il sistema retributivo si basa sulle retribuzioni percepite durante la vita assicurativa.

A partire dall'1.1.1993, la pensione calcolata con il sistema retributivo è composta di due quote:

- **la quota A**, relativa all'anzianità contributiva maturata sino al 31.12.1992;

- **la quota B**, relativa all'anzianità contributiva maturata dall'1.1.1993 in poi.

**Per il calcolo della quota A** la retribuzione giornaliera pensionabile viene ricavata dalla media delle **migliori 540** retribuzioni giornaliere, fra tutte quelle versate ed accreditate nell'arco **dell'intera vita lavorativa**. Le retribuzioni, per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1957 ed il 1° gennaio del quinto anno anteriore a quello di decorrenza della pensione, sono rivalutate sulla base della variazione media annua dell'indice Istat del costo della vita.

**Per il calcolo della quota B**, la retribuzione giornaliera pensionabile viene ricavata dalla media di un **determinato numero di migliori retribuzioni** ovvero **di ultime retribuzioni** a seconda che il lavoratore appartenga al raggruppamento A, B o C. Le retribuzioni sono rivalutate secondo lo stesso criterio utilizzato per la quota A.

	Raggruppamento A	Raggruppamento B	Raggruppamento C
Dall'1.1.2002 in poi	Migliori 1.900	Ultimi 2.600	Ultimi 3.120

La **quota A** è riferita alle giornate versate e accreditate sino al 1992 e la **quota B** alle giornate versate e accreditate dall'1.1.1993 alla decorrenza della pensione.

L'importo della pensione corrisponde alla **somma delle due quote**.

#### **Sportivi professionisti**

Anche per gli sportivi professionisti la pensione è data dalla somma della quota A e della quota B (art. 3 Dlgs n. 166/1997).

**Per il calcolo della quota A**, la retribuzione giornaliera pensionabile viene ricavata dalla media delle **migliori 540** retribuzioni giornaliere, fra tutte quelle versate ed accreditate nell'arco dell'intera vita lavorativa. Le retribuzioni, per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1957 ed il 1° gennaio del quinto anno anteriore a quello di decorrenza della pensione, sono rivalutate sulla base della variazione media annua dell'indice Istat del costo della vita.

**Per il calcolo della quota B**, la retribuzione giornaliera pensionabile è costituita dalla media delle **migliori 2.080** retribuzioni più elevate assoggettate a contribuzione, anch'esse rivalutate (a regime dall'1.1.2002).

## **INTEGRAZIONI ALLA PENSIONE**

L'Enpals gestisce anche una serie **di integrazioni all'importo base della pensione** come sopra indicato in relazione a diversi fattori, primo tra tutti quello **reddituale**. Le ricapitoliamo con l'avvertenza che la loro regolamentazione è quella applicabile alla generalità dei lavoratori cui si rinvia.

#### **Integrazione al minimo**

Quando l'importo della pensione a calcolo, ossia in base ai contributi versati, risulta inferiore al limite considerato, per legge, quale «minimo vitale», il trattamento pensionistico viene integrato sino a tale limite, a condizione che non siano superate determinate soglie di reddito.

L'integrazione è pari a **467,42 euro per il 2011 (Enpals circ. n. 3/2011) in presenza dei seguenti redditi:**

1) alle **persone non coniugate** oppure legalmente ed effettivamente separate che posseggano redditi propri, assoggettabili all'Irpef, per un importo inferiore a 12.153,18 euro per il 2011 (Enpals, circ. n. 3/2011);

2) alle **persone coniugate** e non legalmente ed effettivamente separate che posseggano:  
- redditi propri per un importo non superiore a 12.153,18 euro annui per il 2011;  
- **redditi cumulati** con quelli del coniuge per un importo non superiore a 24.306,36 euro per il 2011.

#### **Maggiorazione sociale**

L'importo della maggiorazione sociale per l'anno 2011 è di **603,87 euro**.

Per il diritto all'aumento il **reddito personale** del pensionato nel corso dell'anno 2010 non deve essere superiore a **7.850,31 euro** e, se coniugato, il **reddito cumulato** con quello del coniuge non deve essere superiore a **13.275,21 euro**.

#### **Importo aggiuntivo**

I titolari di una o più pensioni, il cui importo complessivo annuo non supera l'importo del trattamento minimo di pensione, hanno diritto ad un **importo aggiuntivo di 154,94 euro**.

## **CUMULO CONTRIBUTI**

Gli assicurati che vantano contribuzione **presso l'Enpals** e presso altri enti previdenziali possono ricorrere alla disciplina sulla ricongiunzione in presenza di tutte le condizioni previste (Rinvio), nonché a quelle sulla totalizzazione.

Se i periodi riguardano da un lato quelli assicurati con l'Enpals e dall'altro quelli con l'Inps, si applica anche l'art. 16 del Dpr n. 1420/1971 (Inps, circ. n. 142/2010).

La domanda di pensione può essere presentata all'uno o all'altro degli enti predetti e dà diritto alla **liquidazione di una sola prestazione** previa **totalizzazione** dei contributi versati ed accreditati presso i due enti stessi.

La competenza a decidere la domanda di pensione è attribuita a quello dei due enti presso il quale l'assicurato possa far valere una **prevalente contribuzione** valutata secondo la normativa prevista per il conseguimento del diritto alle prestazioni in vigore presso ciascuno dei due enti. **La competenza** a decidere la domanda di pensione **è comunque attribuita all'Enpals** qualora l'assicurato possa far valere presso l'ente stesso i requisiti prescritti per il diritto alla prestazione richiesta.

Ai fini della **determinazione dei requisiti contributivi** occorrenti per il conseguimento del diritto alle prestazioni e della relativa misura, i contributi settimanali trasferiti dall'Inps sono **ragguagliati dall'Enpals a contributi giornalieri** moltiplicandoli per 6, mentre i contributi giornalieri da trasferire verso l'Inps sono ragguagliati dall'Enpals a contributi settimanali dividendoli per 6.

Nel caso di **periodi contributivi** accreditati nella gestione Inps dei **lavoratori autonomi** l'accertamento del requisito contributivo, ai fini del diritto a pensione dell'interessato, deve essere condotto valutando (Inps, msg. n. 14371/2007 - Enpal, msg. n. 3/2007):

1) l'eventuale conseguimento dei requisiti pensionistici attraverso l'unificazione dei contributi accreditati presso l'Enpals e la gestione lavoratori dipendenti dell'Inps;

2) qualora la verifica dia esito negativo, l'eventuale conseguimento del diritto a pensione **cumulando la contribuzione** della gestione speciale e del Fpld;

3) in via residuale, il conseguimento del diritto a pensione attraverso l'utilizzo dei contributi accreditati nelle tre diverse gestioni.

## Le specificità per le pensioni Enpals

Iscritti



I lavoratori dello spettacolo sono iscritti all'Enpals in base all'**attività esercitata** e facente parte delle figure individuate dal Ministero del lavoro, a prescindere che sia volta in **modo subordinato o autonomo**

Pensioni di vecchiaia



In generale valgono i limiti di età pensionabile della generalità dei lavoratori salvo alcune **categorie specifiche** (attori; artisti lirici, cantanti, ballerini ecc.) per i quali valgono **limiti di età inferiori**

Invalità



Per alcune categorie artistiche valgono requisiti diversi per l'erogazione del **trattamento di invalidità specifica**

Anzianità contributiva



A seconda del raggruppamento l'annualità di **contribuzione va rapportata, in modo variabile, a giornate**

Calcolo della pensione



**Le quote A e B** della pensione retributiva vengono calcolate con criteri diversi

Cumulo contributi



La maturazione di contribuzione nell'Enpals e nell'Ago Inps comporta l'applicazione di un sistema specifico di **totalizzazione contributiva**